

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 145

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti, furetti

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 febbraio 2015)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D91/15

Roma, 11 febbraio 2015

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2013/31/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2015.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza Stato-Regioni, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Mm ero aduto

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la proposta in esame si intende recepire la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti, intervenendo, con la tecnica della novella, sul decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE.

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto sulla base della delega conferita al Governo con legge 7 ottobre 2014, n. 154 concernente delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013-secondo semestre. La direttiva in esame, infatti, è contenuta nell'allegato B della stessa legge di delegazione.

Con il presente intervento regolatorio si intende assicurare un più alto livello di tutela sanitaria e di benessere degli animali oggetto di scambi tra Paesi membri ovvero di importazioni da Paesi terzi riguardanti alcune specie quali gatti, cani e furetti; ciò mediante la previsione di requisiti e condizioni sanitarie *ad hoc* per gli animali interessati.

Prima dell'adozione della direttiva oggetto di recepimento, le norme sanitarie che disciplinavano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti, in quanto animali non da reddito, erano rappresentate dalla direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, recepita in Italia con decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633.

Dette norme fanno riferimento alle norme pertinenti di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in un stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi o territori di cui la regolamento (CE) n. 998/2003.

Successivamente, il regolamento (CE) n. 998/2003, è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia.

Quest'ultimo, che costituisce il riferimento sanitario e giuridico anche del presente provvedimento, diverrà applicabile a partire dal 29 dicembre 2014.



Alla luce di quanto sopra, in ambito europeo, al fine di aggiornare la menzionata direttiva 92/65/CEE con le disposizioni e con i riferimenti del regolamento (UE) n. 576/2013, è stata adottata la direttiva 2013/31/UE.

Pertanto, con il presente decreto legislativo si procede all'attuazione della direttiva in esame, il cui recepimento determina la necessità di modificare il decreto legislativo n. 633 del 1996 di recepimento della direttiva 92/65/CEE.

Nel merito, il provvedimento in esame consta di 2 articoli, importando delle modifiche limitate che interessano solo alcune disposizioni del menzionato decreto legislativo n. 633 del 1996, che devono essere opportunamente aggiornate, al fine di tener conto delle nuove disposizioni introdotte dal regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, nel cui ambito rientrano i cani, gatti e furetti di cui alla direttiva oggetto di recepimento.

In particolare:

a) all'articolo 1 del provvedimento in esame è prevista:

- l'introduzione, nell'ambito dell'articolo 2 del d.lgs. n. 633/1996, delle definizioni di "veterinario ufficiale" e di "veterinario autorizzato", facendo rinvio a quanto disposto in merito nel regolamento n. 576/2013. **A tal proposito si rappresenta che le nuove definizioni non impattano su quanto previsto dall'articolo 2, lettera e) del decreto n. 633 del 1996 in materia di "autorità competente". Infatti, per quanto riguarda i controlli sanitari sugli animali in provenienza dai Paesi membri, l'autorità competente è il Ministero della salute. In tale ambito il Ministero della salute opera attraverso gli Uffici periferici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari- UVAC, che, a loro volta, delegano l'attività di controllo ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali, sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro della sanità del 8 febbraio 1993 (cfr. articolo 2, comma 1, lett. g) del d.lgs n. 28/1993). Per quanto riguarda le strutture presenti sul territorio nazionale in cui alloggiavano gli animali vivi in partenza verso i Paesi membri, l'attività di controllo sanitario è svolta dai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti a svolgere la normale e consueta attività di vigilanza sanitaria ai sensi della legge n. 833 del 1978 e ss.mm., nonché, ai sensi del regolamento (CE) n. 599/2004, per quanto riguarda quella specifica riguardante le aziende operanti nel settore degli scambi con rilascio della relativa certificazione. Relativamente ai controlli sanitari sugli animali vivi provenienti dai Paesi terzi (importazioni), l'autorità competente è il Ministero della salute che opera, attraverso i veterinari ufficiali del Posto di Ispezione Frontaliero (Uffici periferici del Ministero della salute), ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Infine, in**



merito alla nuova figura del “veterinario autorizzato dall’autorità competente a svolgere specifiche attività conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013”, introdotta dal presente provvedimento, si precisa che, per quanto riguarda l’Italia, trattasi di veterinario libero professionista che l’autorità sanitaria locale, in quanto autorità competente a svolgere l’attività generale di vigilanza sanitaria sul territorio e quella specifica per le aziende operanti nel settore degli scambi, autorizza allo svolgimento esclusivamente delle specifiche attività previste dal regolamento (UE) n. 576/2013 riguardanti il passaporto di ogni animale.

- la modifica dell’articolo 10 in tema di condizioni sanitarie specifiche per gli scambi di cani, gatti e furetti, mediante la sostituzione delle disposizioni presenti nel comma 2 con quelle contenute nella direttiva oggetto di recepimento, prevedendo quindi che i gatti, cani e furetti, per essere introdotti in Italia, debbono: soddisfare le condizioni stabilite dall’articolo 6 del regolamento n. 576/2013 (identificazione tramite microchip, vaccinazione per la rabbia da eseguirsi a partire dalle dodici settimane di età, passaporto individuale comunitario); debbono essere sottoposti all’esame clinico nelle 48 ore precedenti la loro spedizione, eseguito a cura del veterinario abilitato dall’autorità competente e debbono essere accompagnati, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, dal certificato sanitario redatto conformemente al modello allegato, firmato dal veterinario ufficiale, il quale riporta nella sezione pertinente del passaporto l’attestazione riguardante l’esito positivo dell’esame clinico degli animali circa le condizioni di salute degli animali oggetto di scambio;
- è stata disposta la soppressione del comma 3 dell’articolo 10 del d.lgs. n. 633 del 1996, eliminando la possibilità di introdurre animali in Italia di età inferiore ai tre mesi. Per ragioni sanitarie e di protezione animale, infatti, non si è ritenuto di recepire il riferimento che la norma europea fa in ordine alla possibilità concessa allo Stato membro di introdurre giovani animali appartenenti alle specie di cui trattasi in deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica (cfr. art. 7 del regolamento (UE) n. 576/2013: consentire quindi l’introduzione nel proprio territorio di gatti, cani e furetti anche di età inferiore alle dodici settimane e che non siano stati vaccinati contro la rabbia oppure che abbiano tra le dodici e le sedici settimane che siano stati vaccinati contro la rabbia ma senza rispettare la specifica tempistica individuata nell’allegato III punto 2 lett. e), del regolamento.);
- sono state apportate modifiche all’articolo 17 del d.lgs. 633 del 1996, in tema di misure sanitarie da applicare alle importazioni, prevedendo l’introduzione del comma 2, recante le specifiche condizioni sanitarie richieste in occasione di importazioni da Paesi terzi aventi ad



oggetto gatti, cani e furetti, che devono essere almeno equivalenti a quelle previste per gli scambi che hanno per oggetto le specie di animali in questione;

- è stato, infine, modificato l'articolo 20, comma 2, lettera a), dello stesso decreto legislativo in tema di sanzioni, estendono la sanzione amministrativa già prevista per altre fattispecie anche a coloro che si rendono responsabili di una importazione di gatti, cani e furetti senza osservare le nuove norme di polizia sanitaria.

L'articolo 2 contempla la clausola di invarianza finanziaria, giustificata dal fatto che non vi sono nuovi adempimenti ed oneri a carico delle diverse Amministrazioni pubbliche coinvolte.



ANALISI D'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

Amministrazione proponente:

Ministri per le Politiche Europee e della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante *Attuazione della direttiva n. 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti.*

Referente: Dott.ssa Marina Bellucci (m.bellucci@sanita.it) - Dott. Luigi Presutti (l.presutti@sanita.it)

SEZ. 1 - CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE:

a) Logica dell'intervento (Problema da risolvere, criticità, esigenze)

Con il presente intervento regolatorio, finalizzato a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva n. 2013/31/UE, si intende assicurare un più alto livello di tutela sanitaria e di benessere degli animali oggetto di scambi tra Paesi membri ovvero di importazioni da Paesi terzi riguardanti alcune specie quali gatti, cani e furetti; ciò mediante la previsione di requisiti e condizioni sanitarie *ad hoc* per gli animali interessati. Prima dell'adozione della direttiva oggetto di recepimento, le norme sanitarie che disciplinavano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti, in quanto animali non da reddito, erano rappresentate dalla direttiva 92/65/CEE che *stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli ed embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE*, recepita in Italia con decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633. Successivamente, sempre in ambito europeo, sono subentrate le disposizioni di polizia sanitaria di cui al regolamento (CE) n. 998/2003, applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un altro Stato membro o da Paesi o territori terzi che, tuttavia, è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 576/2013 *sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia*. Quest'ultimo, che costituisce il riferimento sanitario e giuridico anche del presente provvedimento, diverrà applicabile a partire dal 29 dicembre 2014. Inoltre l'esperienza acquisita dall'applicazione della direttiva 92/65/CEE ha dimostrato che, nella maggior parte dei casi, è impossibile sottoporre un animale ad un esame clinico 24 ore prima della sua spedizione. Pertanto, si è ritenuto, opportuno in sede europea, ampliare il lasso di tempo stabilito nella direttiva 92/65/CEE, conformemente alle raccomandazioni dell'organizzazione mondiale per la salute, prevedendo in luogo di 24 ore il termine di 48. La

Referente: Dott.ssa Anna Di Stefano - an.distefano@sanita.it

necessità di ampliare il termine è nata a livello europeo in base ad una evidenziazione della difficoltà di effettuare le visite degli animali nelle 24 ore precedenti che ha riguardato tutti i Paesi membri.

Poter effettuare la visita 48 ore prima della spedizione degli animali in questione permette una migliore organizzazione dei servizi veterinari preposti al rilascio dei certificati e facilita le attività commerciali connesse.

La previsione di un termine più ampio per l'effettuazione delle visite, non determina alcun impatto nella pratica, considerato che le stesse visite, legate alle spedizioni di questi animali negli altri Paesi, in Italia vengono effettuate sporadicamente poiché l'Italia non è stata e non è, tuttora, un Paese esportatore di cani, gatti e furetti a fini commerciali, considerato che, a livello economico, è più conveniente per il Paese introdurre gli stessi animali dai Paesi comunitari (ad esempio dall'Ungheria e dalla Repubblica Slovacca) che esportarli, tenuto conto del maggiore costo di allevamento degli stessi animali.

Si specifica che tale provvedimento non impatta sulla realtà esistente perché, in particolare, in Italia, come indicato in precedente, il fenomeno della esportazione degli animali in questione è molto limitato e le condizioni per l'importazione sono equivalenti a quella già esistenti. Gli oneri invece a carico degli operatori che introducono gli animali sono del tutto equivalenti rispetto alla normativa vigente (registrazione della struttura che riceve gli animali presso le AUSL, registrazione della struttura autorizzata dalla AUSL presso l'UVAC, adempimenti da assicurare in relazione a questa registrazione, quale la prenotazione della partita prima dell'arrivo, verifica della sussistenza dei certificati, effettuazione dei controlli da parte delle Autorità veterinarie competenti).

Alla luce di quanto sopra, in ambito europeo, al fine di aggiornare la menzionata direttiva 92/65/CEE con le disposizioni e con i riferimenti del regolamento (UE) n. 576/2013, è stata adottata la direttiva oggetto di recepimento n. 2013/31/UE, pertanto, si rende, parimenti, necessario procedere con l'intervento in parola al fine di aggiornare il decreto legislativo n. 633 del 1996 di recepimento della direttiva 92/65/CEE.

b) Obiettivi:

Accanto all'obiettivo formale, perseguito con l'intervento regolatorio in esame, quale l'adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, si segnalano una serie di obiettivi di carattere sanitario quali in particolare:

- la prevenzione del rischio sanitario connesso alla commercializzazione dei cuccioli non vaccinati per la rabbia;
- la previsione di estendere da 24 ore a 48 il lasso di tempo prima della partenza, previsto per l'esecuzione dell'esame clinico sugli animali, al fine di renderlo più accurato ed efficace;
- la garanzia di maggiore tutela del benessere di tali animali nei trasporti, considerata la giovane età degli animali coinvolti.

I summenzionati obiettivi di tipo sostanziale sono raggiunti nel breve periodo anche mediante il mancato riferimento alla norma europea nella parte relativa alla possibilità/facoltà concessa allo Stato membro di introdurre giovani animali appartenenti alle specie di cui trattasi in deroga alla condizione relativa alla vaccinazione (cfr. direttiva 2013/31/UE: art. 1, punto 1) lettera a) relativamente al riferimento all'art. 7 del reg. n. 576/2013).

b) Indicatori:



Referente: Dott.ssa Anna Di Stefano - an.distefano@sanita.it

Gli indicatori che permetteranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi sono rappresentati dai dati che emergeranno con specifico riferimento all'incidenza delle non conformità emerse dai controlli eseguiti.

I menzionati dati sono ricavabili dal sistema informatizzato TRACES, nel quale i Paesi membri, che movimentano gli animali, inseriscono le relative certificazioni in formato elettronico, dalla verifica delle certificazioni cartacee che scortano gli animali, nonché dagli esami clinici effettuati sugli stessi nei luoghi di prima destinazione al fine di valutarne l'età.

Un indicatore determinante inoltre sarà quello delle diminuzione dei riscontri di animali movimentati non rispettando le prescritte condizioni di benessere anche in relazione all'età (diminuzione del numero dei cuccioli movimentati non rispettando i principi del benessere).

Un ulteriore indicatore correlato alle non conformità emerse dai controlli è costituito dai provvedimenti sanzionatori elevati.

d) Destinatari:

Destinatari dell'intervento regolatorio sono:

- relativamente al settore privato: gli allevatori e/o i fornitori di gatti, cani e furetti che operano nel mercato europeo che per quanto riguarda l'Italia sono circa cinquanta; la fonte di tale indicazione deriva dal Sistema informativo SINTESIS, in cui sono presenti tutti i commercianti che, ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2003, introducono gli animali dai Paesi membri: questi commercianti, infatti, per poter introdurre tali partite devono essere preventivamente registrati/convenzionati presso gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari del Ministero della salute (UVAC);
- relativamente al settore pubblico: il Ministero della salute, le autorità regionali e le Aziende sanitarie locali responsabili delle ispezioni.

Fonti informative

L'intervento regolatorio si basa su dati informativi provenienti dal sistema informatizzato TRACES e SINTESI, limitatamente per gli aspetti dei controlli sanitari.

Tali dati statistici saranno utilizzati al fine di effettuare i relativi controlli e verifiche ma non sono stati necessari per la predisposizione del testo poiché la direttiva non tiene conto di questi dati statistici conformemente a quanto esposto nella sezione III numero 8 della relazione ATN.

SEZ. 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (TECNICHE, SOGGETTI, RISULTANZE PER L'AIR):

Nell'ambito dell'istruttoria AIR sono state sentite le seguenti Amministrazioni centrali: Dipartimento per gli affari europei, della giustizia, della salute, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali e per gli affari regionali e delle autonomie, che hanno concordato sull'intervento regolatorio.

In merito alla consultazione di soggetti privati, si precisa che, in via informale, sono state coinvolte alcune associazioni di protezione animale quali l'ENPA e la LAV nonché la FNOVI, le quali hanno espresso l'opportunità di non far riferimento alla norma europea nella parte relativa alla possibilità/facoltà concessa allo Stato membro di introdurre giovani animali appartenenti alle specie di cui trattasi in deroga alla condizione relativa alla vaccinazione (cfr. direttiva 2013/31/UE: art. 1, punto 1) lettera a), relativamente al riferimento all'art. 7 del reg. n. 576/2013).

In particolare, questo Ministero ha risposto a due note del Presidente della FNOVI e della LAV, concordando con le valutazioni espresse sulle necessità di tutelare i cuccioli di animali e assicurando circa l'adozione delle relative misure con il provvedimento.

SEZ. 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE (OPZIONE ZERO)

L'opzione di non intervento non avrebbe garantito il livello di tutela degli animali coinvolti e avrebbe determinato il rischio e la possibilità di commercio di cuccioli sotto i tre mesi non vaccinati e la mancata previsione del termine di 48 ore precedenti la spedizione per la visita potrebbe comportare una discriminazione da parte degli operatori italiani rispetto agli operatori degli altri Paesi membri che attuano la direttiva. Inoltre, l'opzione di non intervento non è stata considerata idonea, in quanto esiste:

- obbligo di adeguamento dell'ordinamento nazionale agli atti normativi dell'Unione europea, che nel caso di specie, è ribadito dall'articolo 2 della direttiva oggetto di attuazione;
- obbligo di "provvedere" derivante dal combinato disposto di cui all'articolo 31, commi 1 e 3 della legge 24 dicembre 2012, n.234 e allegato B) della legge 7 ottobre 2014, n. 154 concernente *"Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013- secondo semestre"*.

SEZIONE 4 - OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

Una possibile alternativa rispetto all'intervento regolatorio di cui trattasi è rappresentata dal recepimento della facoltà concessa allo Stato membro di consentire l'introduzione di giovani animali appartenenti alle specie cani, gatti e furetti in deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica (cfr. art. 7 del reg. n. 576/2013: consentire quindi l'introduzione nel proprio territorio di gatti, cani e furetti, anche di età inferiore alle dodici settimane, e che non siano stati vaccinati contro la rabbia oppure che abbiano tra le dodici e le sedici settimane che siano stati vaccinati contro la rabbia ma senza rispettare la specifica tempistica individuata nell'allegato III punto 2 lett. e) del regolamento n. 576/2013). Tale alternativa non è stata, tuttavia, valutata positivamente sia per fondati motivi di carattere sanitario che di tutela del benessere animale, quest'ultimi messi in evidenza dalle associazioni di protezione animale, ampiamente condivisi anche dalla Amministrazione pubblica competente in materia.

SEZ. 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI:

a) Svantaggi e Vantaggi:

L'intervento regolatorio non presenta svantaggi. L'opzione scelta presenta i seguenti vantaggi:

- la prevenzione del rischio sanitario connesso alla commercializzazione dei cuccioli non vaccinati per la rabbia;
- la previsione di estendere da 24 ore a 48 il lasso di tempo prima della partenza, previsto per l'esecuzione dell'esame clinico sugli animali, al fine di renderlo più accurato ed efficace;
- la garanzia di maggiore tutela del benessere di tali animali nei trasporti, considerata la giovane età degli animali coinvolti.

Non ampliando queste nuove misure si determinerebbero svantaggi connessi al rischio sanitario di diffusione di varie malattie, tra cui la rabbia e ciò potrebbe determinare anche un danno erariale dovuto alla necessità di fronteggiare eventuali emergenze

b) Effetti MPMI

Referente: Dott.ssa Anna Di Stefano - an.distefano@sanita.it



L'intervento regolatorio allo stato attuale non produce effetti sulle PMI, tenuto conto dell'entità minima delle modifiche apportate che non incidono sull'assetto generale della normativa che attualmente regola gli scambi commerciali comunitari dei cani, gatti e furetti. La legislazione vigente prevede, per ciascun operatore che svolge il commercio comunitario degli animali, l'autorizzazione delle propria aziende, dove sono tenuti gli animai destinati ad essere commercializzati, da parte del servizio veterinario localmente competente della ASL .Gli animali, per essere spediti verso un altro Paese membro, devono anche essere scortati dalla certificazione sanitaria, attestante i requisiti richiesti e prescritta dalla normativa, rilasciata dal servizio veterinario della ASL .

Inoltre, gli operatori commerciali che ricevono gli animali dagli altri Paesi membri, devono essere preventivamente registrati presso gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC)-uffici periferici del Ministero della salute- e prenotificare agli stessi e alle ASL, secondo le modalità del sistema informativo SINTESI, e nelle 24 ore precedenti, l'arrivo della partita degli animali per permettere i possibili controlli a destino da parte delle Autorità competenti.

Anche gli operatori commerciali che importano gli animali dai Paesi terzi devono avere un'azienda nel territorio nazionale autorizzata dalla ASL per l'introduzione degli animali importati e provvedere affinché gli animali siano presentati, secondo i tempi e le modalità prescritte, con le relative certificazioni prodotte dall'Autorità ufficiale del paese terzo, ai Posti di ispezione frontaliere (uffici periferici del Ministero della salute) che, in caso di esiti favorevoli dei controlli di competenza, ne autorizzano l'importazione.

Con lo schema di recepimento della direttiva 2013/31, poiché le modifiche non intervengono sugli aspetti elencati, e sono di fatto equivalenti alle prescrizioni precedenti, non vengono introdotti nuovi adempimenti e pertanto oneri informativi, in relazione all'esercizio dell'attività commerciale degli scambi comunitari e delle importazioni dei cani, gatti e furetti , a carico degli operatori.

c) Oneri informativi

I seguenti oneri informativi sono gli stessi previsti dalla legislazione vigente:

La legislazione vigente prevede, per ciascun operatore che svolge il commercio comunitario degli animali, l'autorizzazione delle propria aziende, dove sono tenuti gli animai destinati ad essere commercializzati, da parte del servizio veterinario localmente competente della ASL .Gli animali, per essere spediti verso un altro Paese membro, devono anche essere scortati dalla certificazione sanitaria, attestante i requisiti richiesti e prescritta dalla normativa, rilasciata dal servizio veterinario della ASL .

Inoltre, gli operatori commerciali che ricevono gli animali dagli altri Paesi membri, devono essere preventivamente registrati presso gli Uffici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC)-uffici periferici del Ministero della salute- e prenotificare agli stessi e alle ASL, secondo le modalità del sistema informativo SINTESI, e nelle 24 ore precedenti, l'arrivo della partita degli animali per permettere i possibili controlli a destino da parte delle Autorità competenti.

Anche gli operatori commerciali che importano gli animali dai Paesi terzi devono avere un'azienda nel territorio nazionale autorizzata dalla ASL per l'introduzione degli animali importati e provvedere affinché gli animali siano presentati, secondo i tempi e le modalità prescritte, con le relative certificazioni prodotte dall'Autorità ufficiale del paese terzo, ai Posti di ispezione frontaliere (uffici periferici del Ministero della salute) che, in caso di esiti favorevoli dei controlli di competenza, ne autorizzano l'importazione.



Con lo schema di recepimento della direttiva 2013/31, poiché le modifiche non intervengono sugli aspetti elencati, e sono di fatto equivalenti alle prescrizioni precedenti, non vengono introdotti nuovi adempimenti e pertanto oneri informativi, in relazione all'esercizio dell'attività commerciale degli scambi comunitari e delle importazioni dei cani, gatti e furetti, a carico degli operatori.

d) Condizioni

L'intervento regolatorio allo stato attuale non produce effetti nei termini indicati; ciò, in quanto le modifiche apportate sono di entità minima, tali da non incidere sull'assetto generale della normativa che attualmente regola gli scambi commerciali comunitari dei cani, gatti e furetti.

Le condizioni che sono previste dal provvedimento relative agli scambi e alle importazioni sono le stesse previste dalla normativa vigente (oneri di presentazione di certificazioni e effettuazione di visite).

SEZ. 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE:

L'intervento regolatorio non incide sul corretto funzionamento del mercato e sulla competitività del Paese, tenuto conto che vengono previsti requisiti sanitari in luogo delle misure già stabilite dalla normativa in vigore.

L'armonizzazione a livello comunitario delle condizioni richieste gli scambi favoriscono il libero mercato e la non discriminazione degli operatori nell'ambito delle loro attività.

SEZ. 7 - MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE:

a) Soggetti attuatori

I soggetti responsabili dell'intervento regolatorio sono il Ministero della salute, gli Assessorati regionali competenti ed i Servizi veterinari delle Aziende Sanitarie Locali.

b) Pubblicità ed informazione

Non sono previste particolari azioni per la pubblicità dell'intervento, diverse rispetto alle ordinarie forme di informazione sul sito internet istituzionale, **consultabile e accessibile al pubblico.**

Anche la Commissione europea pubblica un sito che ha i collegamenti con tutti i siti dei Paesi membri.

c) Strumenti di controllo e monitoraggio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio proposto verranno attuati dalle autorità competenti (Ministero della salute, Regioni, Province autonome, AA. SS. LL.) con le risorse e le strutture già disponibili e nelle modalità già esistenti. In particolare, si precisa che per quanto riguarda i controlli sanitari sugli animali in provenienza dai Paesi membri, l'autorità competente è il Ministero della salute. In tale ambito il Ministero della salute opera attraverso gli Uffici periferici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari - UVAC, che, a loro volta, delegano l'attività di controllo ai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali sulla base di quanto disposto dal decreto del Ministro della sanità del 8 febbraio 1993 (cfr. art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs n. 28/1993). Per quanto riguarda le strutture presenti sul territorio nazionale in cui alloggiano gli



animali vivi in partenza verso i Paesi membri, l'attività di controllo sanitario è svolta dai servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali territorialmente competenti a svolgere la normale e consueta attività di vigilanza sanitaria, ai sensi della legge n. 833 del 1978 e ss.mm., nonché, ai sensi del regolamento (CE) n. 599/2004, per quanto riguarda quella specifica riguardante le aziende operanti nel settore degli scambi con rilascio della relativa certificazione. Relativamente ai controlli sanitari sugli animali vivi provenienti dai Paesi terzi (importazioni), l'autorità competente è il Ministero della salute che opera, attraverso i veterinari ufficiali del Posto di Ispezione Frontaliero (Uffici periferici del Ministero della salute), ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

L'attività di controllo è finalizzata a controllare che gli animali siano conformi alle prescrizioni veterinarie fissate dalla normativa sia quando giungono da altri Paesi sia quando sono destinati agli altri Paesi e viene svolta con le risorse disponibili a legislazione vigente.

d) Meccanismi per l'eventuale revisione

Si fa riferimento all'opportunità di apportare le modifiche normative che si renderanno eventualmente necessarie attraverso l'adozione di un d.lgs. correttivo, ai sensi dell'art. 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012.

e) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cura del Ministero della salute, inoltre, verrà elaborata la prescritta VIR con cadenza biennale, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- chiarezza nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme;
- diminuzione delle non conformità rilevate;
- diminuzione delle infrazioni comminate.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento in linea generale non supera il livello minimo di regolazione europeo. Tuttavia, preme precisare che per ragioni sanitarie e di protezione animale non si è ritenuto di recepire il riferimento che la norma europea fa in ordine alla possibilità concessa allo Stato membro di introdurre giovani animali appartenenti alle specie di cui trattasi in deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica (cfr. art. 7 del reg. n. 576/2013: consentire quindi l'introduzione nel proprio territorio di gatti, cani e furetti anche di età inferiore alle dodici settimane e che non siano stati vaccinati contro la rabbia oppure che abbiano tra le dodici e le sedici settimane che siano stati vaccinati contro la rabbia ma senza rispettare la specifica tempistica individuata nell'allegato III punto 2 lett. e) del regolamento.)

a) descrizione e valutazione dei maggiori oneri derivanti dai requisiti, standard ed obblighi da introdurre o mantenere in sede di recepimento ed ulteriori rispetto al livello minimo di regolazione previsto dalla normativa comunitaria;

Non vi sono ulteriori requisiti, standard, obblighi, rispetto al livello minimo della normativa, anche con riferimento ai controlli sanitari a destino che restano quelli non sistematici e non



discriminatori della direttiva 90/425 nell'ambito dei commerci comunitari recepita in Italia con decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

b) valutazione dell'eventuale estensione dell'ambito soggettivo;

Non si estende l'ambito soggettivo.

c) descrizione e valutazione dei benefici che derivano dal superamento del livello minimo di regolazione e ne giustificano l'assoluta necessità;

L'intervento, in linea generale, non supera il livello minimo di regolazione europeo, tuttavia deriveranno sicuri benefici in termini sanitari e di benessere animale dal mancato recepimento della facoltà concessa allo Stato membro di consentire l'introduzione di giovani animali appartenenti alle specie cani, gatti e furetti in deroga alla condizione relativa alla vaccinazione antirabbica (cfr. art. 7 del reg. n. 576/2013: consentire quindi l'introduzione nel proprio territorio di gatti, cani e furetti anche di età inferiore alle dodici settimane e che non siano stati vaccinati contro la rabbia oppure che abbiano tra le dodici e le sedici settimane che siano stati vaccinati contro la rabbia ma senza rispettare la specifica tempistica individuata nell'allegato III punto 2 lett. e) del regolamento n. 576/2013).



Referente: Dott.ssa Anna Di Stefano - an.distefano@sanita.it

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente:

Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro della salute

Titolo: Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti”.

Referente: Dott.ssa Marina Bellucci (m.bellucci@sanita.it) - Dott. Luigi Presutti (l.presutti@sanita.it)

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L’obiettivo del presente provvedimento recante “Attuazione della direttiva n. 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti” è quello di recepire la direttiva n. 2013/31/UE, assolvendo così all’obbligo di adeguare l’ordinamento nazionale agli atti normativi dell’Unione. L’articolo 2 della citata direttiva dispone, infatti, che gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 28 dicembre 2014 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi. A riguardo, si rappresenta che, con la legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre” è stata conferita delega al Governo per l’adozione di un apposito provvedimento per il recepimento della menzionata direttiva 2013/31/UE che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell’Unione di cani, gatti e furetti”, da esercitare sulla base dei criteri di generali di delega previsti dalla stessa legge di delegazione (cfr. art. 1, commi 1 e 3 ed allegato B).

2) Analisi del quadro normativo.

La normativa nazionale in vigore, concernente le misure di polizia sanitaria da applicare agli scambi ed alle importazioni di animali, diversi da quelli da reddito, è contenuta nel decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, concernente “Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE”. Dette norme fanno riferimento alle norme pertinenti di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, introdotti in un stato membro da un altro Stato membro o da paesi terzi o territori di cui la regolamento (CE) n. 998/2003. Successivamente, il regolamento (CE) n. 998/2003, è stato abrogato dal regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Quest’ultimo, che costituisce il riferimento sanitario e giuridico anche del presente provvedimento, diverrà applicabile a partire dal 29 dicembre 2014.



Referente: Dott.ssa Anna Di Stefano - an.distefano@sanita.it

Quest'ultimo regolamento costituisce il riferimento sanitario e giuridico anche del presente provvedimento, poiché con la direttiva 2013/31/UE, oggetto della presente attuazione, si prevede l'estensione delle condizioni e dei requisiti sanitari, richiesti in occasione dei movimenti di cani, gatti e furetti a carattere non commerciale anche per gli scambi e per le importazioni di detti animali aventi finalità commerciali.

Tenuto conto quindi che la direttiva 2013/31/UE è stata adottata sostanzialmente per aggiornare la direttiva 92/65/CEE con le disposizioni e con i riferimenti del regolamento (UE) n. 576/2013, si rende parimenti necessario modificare alcune norme del decreto legislativo n. 633 del 1996 di recepimento della direttiva 92/65/CEE.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e regolamenti vigenti.

Il provvedimento in esame incide su alcune e limitate disposizioni del decreto legislativo n. 633 del 1996, quali, in particolare, l'art. 2 - relativo alle definizioni, con l'introduzione delle definizioni di "veterinario ufficiale" e di "veterinario abilitato dall'autorità competente" ; l'art. 10, in tema di condizioni sanitarie richieste per gli scambi di gatti, cani e furetti; l'art. 17, relativo alle nuove condizioni richieste per l'importazione di gatti, cani e furetti e l'art. 20, in tema di sanzioni amministrative.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Tenuto conto che lo schema di provvedimento in esame fa salve le funzioni esercitate a livello locale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione e del riparto di competenze tra Stato e Regioni, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento legislativo non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento delle regioni e degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tenuto conto che il presente schema di provvedimento fa salve le funzioni esercitate a livello locale, nel rispetto del riparto di competenze, non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Le disposizioni del provvedimento non comportano rilegificazioni in materia. E' stato verificato il rispetto dei consueti criteri di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Tra i progetti di legge vertenti su materia analoga si segnala:

- A.C. 2833 *Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo* (Fase iter Camera: 1^ lettura) SANTELLI ed altri: "Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" (2833) - Stato iter: Assegnato alla XII Commissione Affari sociali il 26 luglio 2007;

Referente: Dott.ssa Anna Di Stefano - an.distefano@sanita.it



- A.C. 3195 "Nuove disposizioni per la prevenzione del fenomeno del randagismo, la sterilizzazione degli animali di affezione e la riqualificazione dei ricoveri ad essi destinati" (Fase iter Camera: 1^ lettura) ALESSANDRI - Stato iter: Assegnato alla XII Commissione Affari sociali il 12 novembre 2007.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento proposto è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea ed internazionale, in quanto predisposto in attuazione dell'articolo 2 della direttiva oggetto di recepimento che dispone, infatti, l'adozione e la pubblicazione da parte degli Stati membri delle disposizioni attuative, entro il 28 dicembre 2014.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

La Commissione europea non ha notificato alcun avvio di procedura di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il presente schema di provvedimento non contrasta con obblighi internazionali, trattandosi, tra l'altro, di un provvedimento predisposto in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2 della direttiva oggetto di recepimento.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano sussistere, sulla specifica materia, precedenti giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né si ha notizia di giudizi pendenti sull'analogo oggetto dinanzi al citato organo.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Nulla da segnalare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il presente provvedimento opera un intervento di modifica in ordine al decreto legislativo n. 633 del 1996, introducendo due nuove definizioni quali quella di "veterinario ufficiale" e di "veterinario abilitato dall'autorità competente", traendole direttamente dal regolamento n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia a cui si fa

Referente: Dott.ssa Anna Di Stefano - an.distefano@sanita.it



espesso riferimento anche per quanto attiene alle condizioni sanitarie per l'ammissibilità agli scambi ed alle importazioni.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

E' stato fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante "Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE", in particolare, con riferimento agli artt. 2, 10, commi 2 e 3, 17, comma 1 e 2, 20, comma 2 lett. a).

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti, bensì meccanismi di abrogazione espressa.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di natura derogatoria rispetto alla normativa vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte concernenti l'oggetto.

7) *Individuazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione: non sono previsti atti successivi attuativi.*

Non è prevista l'adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione del provvedimento in esame non sono stati utilizzati dati numerici, informativi e statistici.



RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Con lo schema di decreto all'esame, predisposto ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154 "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013- secondo semestre", si intende dare attuazione alla direttiva n. 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti, contenuta nell'allegato B della menzionata legge di delegazione. La citata direttiva risponde alla necessità di estendere condizioni/requisiti sanitari richiesti in occasione dei movimenti di cani, gatti e furetti a carattere non commerciale anche agli scambi/importazioni aventi finalità commerciali. Ciò mediante l'aggiornamento e la modifica della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, con le disposizioni e con i riferimenti del regolamento (UE) n. 576/2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Parimenti, in ambito nazionale, si provvederà alla medesima operazione di aggiornamento nel senso che con lo schema in esame di recepimento della direttiva n. 2013/31/UE, si interverrà direttamente, ricorrendo alla tecnica della novella, sul decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 concernente "Attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE". Tuttavia, l'entità delle modifiche apportate è tale da non incidere né sull'assetto generale della normativa che attualmente regola gli scambi commerciali comunitari dei cani, gatti e furetti, né sugli adempimenti ed oneri già previsti dalla legislazione vigente rappresentata dal menzionato decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633.

Infatti, attualmente i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute - Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontaliera - sono coperti avvalendosi delle risorse allocate su appositi capitoli di spesa quali in particolare: CAPITOLO: 5100 p.g.10 "Spese per gli uffici veterinari nei posti di confine, nei porti, negli aeroporti, nelle dogane interne e negli uffici per gli adempimenti CEE per l'acquisto di materiale sanitario, attrezzature e strutture da utilizzarsi per il controllo igienico-sanitario per le operazioni diagnostiche e per le ricerche di laboratorio eseguite anche dopo lo sdoganamento nel primo comune di destinazione nei confronti degli animali, delle carni e dei prodotti ed avanzi animali in importazione e nei confronti degli animali in esportazione."; CAPITOLO: 5100 p.g.15 "Spese di funzionamento degli Uffici Adempimenti C. E. e Posti di Ispezione Frontaliera"; CAPITOLO: 5023 p.g. 1 "Rimborso dei compensi chilometrici per servizi resi a richiesta di privati o di enti, nonché indennità di missione per i servizi svolti fuori del circuito doganale nell'ambito territoriale della circoscrizione dal personale degli uffici di sanità marittima ed aerea e di frontiera e degli uffici veterinari di confine, di porto, di aeroporto e di dogana interna."

Pertanto, il presente schema di provvedimento non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione delle misure e delle attività ivi contemplate, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

<p>DIRETTIVA 2013/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti"</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti"</p>
<p>Art. 1</p>	<p>Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633) Art.1, comma 1, lett b) e lett. e).</p>
<p>Art. 2</p>	<p>Non richiede un recepimento, poiché non vi sono disposizioni dal contenuto prescrittivo/dispositivo/normativo,ma riguarda solo il termine di recepimento.</p>
<p>Art. 3</p>	<p>Non richiede un recepimento, poiché non vi sono disposizioni dal contenuto prescrittivo/dispositivo/normativo,ma riguarda la data di entrata in vigore.</p>



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2013/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 12 GIUGNO 2013, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 92/65/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA LE NORME SANITARIE CHE DISCIPLINANO GLI SCAMBI E LE IMPORTAZIONI NELL'UNIONE DI CANI, GATTI E FURETTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154 recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre ed, in particolare, l'allegato B che reca in elenco, tra le direttive da attuare, anche la direttiva 2013/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni dell'Unione di cani, gatti e furetti;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea ed in particolare gli articoli 31 e 32;

Visto il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003, in particolare, gli articoli 6 e 7;

Visto il regolamento di esecuzione della Commissione (UE) n. 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 518 che modifica l'allegato E, parte 1, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio relativamente al modello di certificato sanitario per animali provenienti da aziende [notificata con il numero C(2013) 6719];

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 21 ottobre 2013, n. 519 che stabilisce l'elenco dei territori e dei paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni di cani, gatti e furetti e i modelli di certificati sanitari per tali importazioni [notificata con il numero C(2013) 6721];

Visto il regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio europeo, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, ed il regolamento (CE) n. 1255/1977;

Visto il regolamento (CE) 599/2004 della Commissione europea, del 30 marzo 2004, concernente l'adozione di un modello armonizzato di certificato e di verbale d'ispezione relativi agli scambi intracomunitari di animali e di prodotti di origine animale;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 28 recante attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;

Vista la legge 20 luglio 1981, n. 689, e successive modificazioni, concernente modifiche al sistema penale e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;



Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del... ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali e per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633)

1. Al decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

“f) «veterinario ufficiale» quello definito dall'articolo 3, lettera h), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013;

g) «veterinario autorizzato» quello autorizzato dall'organismo competente a svolgere specifiche attività conformemente al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 o ad atti adottati ai sensi dello stesso regolamento;

b) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"2. Possono essere oggetto di scambio i cani, gatti e furetti che:

a) soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013;

b) sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione dal veterinario abilitato dall'autorità competente;

c) sono muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario firmato da un veterinario ufficiale che soddisfa i seguenti requisiti:

i) è conforme al modello di cui all'allegato E, parte 1;

ii) attesta che il **veterinario autorizzato** ha documentato, nella sezione pertinente del passaporto di ciascun animale, di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 576/2013, che dall'esame clinico, effettuato in conformità alla lettera b), è emerso che gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio per il loro trasporto, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate.

c) il comma 3, dell'articolo 10 è abrogato;

d) al comma 1, dell'articolo 17, dopo la parola: “animali”, sono aggiunte le seguenti: “diversi da quelli di cui comma 2”;

e) dopo il comma 1 dell'articolo 17 è aggiunto il seguente:



«2. Per quanto riguarda l'importazione di gatti, cani e furetti:

- a) le condizioni di importazione devono essere almeno equivalenti a quelle di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere da a) a d), e all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 576/2013;
- b) gli animali devono essere muniti, durante il trasporto verso il luogo di destinazione, di un certificato sanitario compilato e firmato dal veterinario ufficiale il quale attesta che gli animali in questione sono stati sottoposti ad un esame clinico effettuato da un **veterinario autorizzato** entro le 48 ore precedenti alla loro spedizione, il quale ha verificato che, al momento dell'esame, gli animali erano nelle condizioni di affrontare il viaggio previsto per il loro trasporto.»;
- f) all'articolo 20, comma 2, lettera a), le parole: “17, comma 1”, sono sostituite dalle seguenti: “17, commi 1 e 2”.

ART. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.